

La protezione del patrimonio culturale internazionale in area di crisi: le esperienze della penisola Balcanica.

di Fabio Maniscalco*

Se è difficile, in periodo di pace, tutelare e preservare i beni culturali dal logoramento, dai furti e dai saccheggi, tale difficoltà si palesa ancora di più nel corso di un conflitto armato, quando l'astio ed il livore nei confronti dell'avversario e lo stato di indigenza spingono le controparti ad azioni aberranti e contrastanti col diritto umanitario.

L'esigenza di proteggere il patrimonio archeologico, librario, artistico ed architettonico con accordi internazionali è emersa con vigore intorno alla metà del XX secolo allorché, cessato il secondo conflitto mondiale, si evidenziò tutto quel processo di distruzione e di trafugamenti che si verificarono anche a causa della mancanza di una legislazione appropriata.¹

Nel 1954, dopo il processo di Norimberga -in cui gli autori di gravi crimini ai danni di beni culturali e culturali furono perseguiti e puniti come criminali di guerra-, l'UNESCO elaborò a L'Aja la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. A questa, che in un breve lasso di tempo fu oggetto di numerose ratifiche, fecero seguito le due Convenzioni di Parigi -del 1970 e del 1972- che, pur essendo incentrate sulla tutela dei beni culturali e naturali in periodo di pace, in alcuni punti prendono in considerazione l'eventualità di guerre.

A quarantacinque anni dalla redazione della Convenzione de L'Aja, come hanno dimostrato le recenti crisi in Bosnia, in Iraq, in Albania e l'attuale conflitto nella Repubblica Federale Jugoslava -in cui, paradossalmente, la maggioranza degli eserciti schierati sul campo appartengono a nazioni che hanno ratificato tale Convenzione-, si sono evidenziate la sua inadeguatezza e numerose disattenzioni alle sue norme ad opera delle Parti in lotta.²

Principali norme della Convenzione de L'Aja

La Convenzione prevede tanto per i beni mobili quanto per quelli immobili due forme di protezione, "generale" e "speciale".³

Con la prima si offre al bene culturale il "rispetto" da parte dello Stato nemico. Essa viene garantita attraverso la salvaguardia preventiva (da realizzare in tempo di pace) dello Stato

* Direttore dell'Osservatorio Permanente per la Protezione dei Beni Culturali ed Ambientali in Area di Crisi dell'I.S.FO.R.M. Sito, <http://web.tiscalinet.it/osservatoriobc>

¹ Sulle problematiche del patrimonio culturale internazionale in caso di conflitto armato cfr.: Renan 1937; Rorimer 1950; Calzada 1952, 141-182; Furr 1952; Lavachery-Noblecourt 1954; Noblecourt 1958; Meranghini 1962, 35-52; Danse 1963, 147-151; Malintoppi 1966; Nahlik 1967, 61-163; Meranghini 1968, 133-146; Nahlik 1974, 100-108; de Breucker 1975a, 525-547; Little 1975; Rapport 1984; Frigo 1986; Rapport 1989; Marcheggiano 1991; Boylan 1993; Panzera 1993; Boylan 1995, 59-60; Clément 1994, 11-25; Toman 1994; Rapport 1995; UNESCO 1995; Stavradi 1996; Maniscalco 1997; Maniscalco 1997a, 93-97; Atti 1998; Maniscalco 1998; Mazza 1998, 265-283; Maniscalco 1999 e bibliografia.

² Sulle disattenzioni alla Convenzione de L'Aja del 1954 cfr. Maniscalco 1999.

³ Sulla Convenzione de L'Aja del 1954 cfr. Noblecourt 1958; Malintoppi 1966; Nahlik 1967, 61-163; UNESCO 1984; UNESCO 1985; Frigo 1986; Boylan 1993; Panzera 1993; Clément 1994, 11-25; Toman 1994; Stavradi 1996; Maniscalco 1999.

territoriale, che ha l'onere di non utilizzare (in tempo di guerra) i beni storico-artistici e monumentali per fini che potrebbero esporli a distruzione. La nazione nemica deve, invece, astenersi da qualsiasi atto di aggressione, di rappresaglia, di furto, di saccheggio, di sottrazione o di vandalismo ai danni di tali beni.

La protezione "speciale", che si esplica attraverso l'impegno delle Alte Parti contraenti di garantire l'immunità dei beni culturali ad essa sottoposti, è applicabile per un numero limitato di rifugi atti a proteggere reperti, centri monumentali ed immobili di notevole valore culturale. Viene accordata al singolo sito con l'iscrizione nel Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, ripartito in capitoli -ciascuno dei quali è suddiviso in tre paragrafi: rifugi, centri monumentali ed altri beni culturali immobili.

Per essere sottoposti a protezione speciale i beni devono trovarsi a distanze adeguate da centri industriali e punti sensibili, ad esempio aeroporti, ponti, stazioni ferroviarie, vie di comunicazione principali, e non devono essere usati per fini militari.

Inoltre gli articoli 12 e 13 includono la possibilità di effettuare sotto protezione "speciale", anche in casi di urgenza, trasferimenti di beni mobili -sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio. Una volta posti sotto protezione speciale, tanto i beni culturali quanto i mezzi adottati per il loro trasporto godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa.

Ulteriori tentativi di fronteggiare il traffico illecito di oggetti storico-artistici si ebbero con la redazione, sempre nel 1954, di un Protocollo, separato dalla Convenzione de L'Aja e soggetto ad autonoma ratifica, e con l'adozione della Convenzione di Parigi del 1970 che, all'articolo 11, prende in considerazione l'eventualità di conflitti armati definendo illegali l'esportazione e la traduzione forzate di beni culturali a seguito di occupazione di un territorio straniero.

Per facilitare l'identificazione di monumenti, strutture e mezzi posti sotto protezione semplice o speciale, la Convenzione de L'Aja del 1954 prevede un segno distintivo, descritto nell'art. 16. Esso può essere impiegato, ripetuto tre volte in formazione triangolare, per segnalare i beni culturali posti sotto protezione speciale, per indicare il trasporto di beni culturali e nel caso di rifugi improvvisati.

Il suo utilizzo in periodo di pace è facoltativo, mentre è obbligatorio in caso di conflitto armato.

Isolatamente questo può essere adottato per evidenziare i beni che non siano sotto protezione speciale ed il personale incaricato al loro controllo o alla loro tutela.

Principali inadempienze

I numerosi conflitti che si sono succeduti nel corso dell'ultimo quarantennio hanno manifestato quanto le norme della Convenzione de L'Aja siano desuete e di difficile attuazione; inoltre hanno palesato come le cause che hanno provocato la distruzione del patrimonio culturale immobile ed il trafugamento di quello mobile di tante nazioni in lotta vadano ricercate anche nella disattenzione, degli Stati ratificanti, ai principi stabiliti dalla Convenzione stessa.

Basti riflettere sul segno distintivo previsto dall'articolo 16⁴, che in Bosnia fu esposto, in

⁴ Al comma 1 prevede: <<Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquartato

maniera non corrispondente a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento di esecuzione⁵, solo all'esterno di pochissimi musei e rifugi improvvisati, come il Museo di Stato della Bosnia-Herzegovina ed il Museo Ebraico -per essere, anch'esso, crivellato dal fuoco dei cecchini.

In Albania, in Iraq e nella Repubblica Federale Jugoslava era sconosciuto persino a buona parte dei dipendenti del Ministero della Cultura. Ciò, tuttavia, non meraviglia affatto se si considera la limitata conoscenza del simbolo della Convenzione tra il personale delle Forze Armate e dei Ministeri per la cultura di tante Alte Parti contraenti.

L'articolo 7 è l'unico in cui vengano previste specificamente misure di ordine militare per la tutela dei beni culturali in periodo di guerra.⁶

In esso gli Stati ratificanti, oltre a prodigarsi per introdurre nei regolamenti in uso alle loro truppe disposizioni idonee all'osservanza della Convenzione, si impegnano a: <<*costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia*>>.

In virtù di tale articolo ed in ottemperanza all'art. 25⁷, mentre in campo civile la Convenzione de L'Aja resta pressoché sconosciuta, le Forze Armate degli Stati ratificanti si sono limitate a divulgare, in manuali di istruzione militare, poche indicazioni desunte dalla convenzione stessa e con risultati assai deludenti.

Inoltre nessun esercito è provvisto di personale specializzato da utilizzare in periodo di crisi.

I soli tentativi di impiegare militari qualificati nella tutela dei beni culturali si sono avuti, per precisa volontà di chi scrive -alla fine del 1995 e nel 1997-, in occasione delle missioni *Implementation Force* ed *Alba* quando fu realizzato il monitoraggio del patrimonio culturale di Sarajevo e dell'Albania.⁸

Il successo ottenuto da tali esperienze non è stato sufficiente a far riproporre un'analogha iniziativa durante l'ultima crisi nella Repubblica Federale Jugoslava, probabilmente anche a causa della mancanza di un ufficiale che, sulla base delle esperienze dell'autore, si facesse garante della riuscita di tale progetto. Quest'ultima "svista" dimostra la negligenza delle Forze

in croce di S. Andrea di bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma e da un triangolo bleu al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati)....>>.

⁵ Questo, al comma 2, sancisce:<<...in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra: a) a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale; b) all'entrata di altri beni culturali immobili sotto protezione speciale.>>.

⁶ Sull'articolo 7 cfr. Danse 1963, 147-151; Maniscalco 1998a; Maniscalco 1998d, 134-138; Maniscalco 1999, 34-38.

⁷ Che prevede:<<Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali>>.

⁸ Cfr. Maniscalco 1997; Maniscalco 1997a, 93-97; Maniscalco 1998; Maniscalco 1998b; Maniscalco 1998c; Maniscalco 1999a, 82-85.

Armate internazionali e la scarsa coerenza dell'Esercito Italiano verso gli impegni assunti.

Le norme che disciplinano l'inserimento di monumenti o di rifugi -idonei a proteggere i beni culturali mobili in caso di conflitto armato- nel Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, sono piuttosto complesse e poco pratiche. Basti pensare alle due condizioni imposte dall'articolo 8: <<...a) che essi si trovino ad una distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione; b) che essi non siano usati ai fini militari...>>.

Risulta, dunque, quasi impossibile porre sotto protezione speciale un rifugio o un bene culturale considerando che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, un centro monumentale: <<...è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito...>>, che sovente all'interno o nei pressi di città d'arte, di monumenti e di musei sorgono punti sensibili e che molto spesso strutture monumentali vengono utilizzate, seppure parzialmente, per fini militari -si pensi alla Reggia vanvitelliana di Caserta, all'interno della quale è inserita la Scuola Allievi Sottufficiali dell'Aeronautica Militare o a "Palazzo Salerno" in Piazza del Plebiscito a Napoli, che ospita il Comando Regione Militare Sud.⁹

Nei casi sopraindicati la sola possibilità di ottenere la protezione speciale per un bene culturale è che l'Alta Parte contraente che ne faccia domanda si impegni a non utilizzare l'obiettivo in causa, in caso di conflitto armato.

Per quanto concerne i rifugi per i beni culturali mobili, questi possono fruire della protezione speciale purché siano costruiti in modo che "*con ogni probabilità i bombardamenti non possano*" danneggiarli.

Nel corso di un conflitto armato, in casi impreveduti, l'articolo 11 del Regolamento di esecuzione prende in considerazione la possibilità, per un'Alta Parte contraente, di creare rifugi improvvisati e di porli sotto protezione speciale, purché questi rispondano alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della Convenzione e previa decisione del Commissario Generale dei beni culturali -che esercita le sue funzioni presso tale Alta Parte contraente.

I vincoli difficilmente applicabili e palesemente contorti dell'articolo 8 e la scarsa volontà delle Alte Parti contraenti di cercare delle mediazioni per riuscire a tutelare il proprio patrimonio culturale, giustificano l'esiguo numero di rifugi e di monumenti inseriti nel Registro internazionale dei beni sotto protezione speciale e rappresentano, anche se in parte, alcune delle cause che hanno provocato la distruzione di tanti monumenti in occasione delle ultime crisi nei Balcani.

In Bosnia,¹⁰ in Serbia o nel Kosovo¹¹, ad esempio, nessun monumento o ricovero è stato posto sotto "protezione speciale" e, in alcuni casi, sono stati vittime della vicinanza con obiettivi militari.

Oltre alla mancanza di una qualsiasi pianificazione e di norme di procedura idonee, anche l'inesistenza di rifugi adatti a contenere e proteggere i beni culturali mobili ha provocato, nel

⁹ Cfr. Maniscalco 1999, 30 ss.

¹⁰ Sui danni di guerra, al patrimonio culturale immobile della Bosnia-Erzegovina, cfr. Glenny 1992; IPCM 1992; IPCM 1992a; IPCS 1994; RDC 1995; Maniscalco 1997; Maniscalco 1998b, Muzar 1998, 123-134; 40-45; MDC.

¹¹ Sui danni di guerra nella Repubblica Federale Jugoslava cfr. Maniscalco 1999, 109-121.

corso delle recenti congiunture internazionali, numerosi danni alle collezioni in essi contenuti. Un tangibile esempio è fornito dai depositi del Museo d'Arte Medioevale Albanese di Korce (Albania) che, comprendendo migliaia di icone, a causa di infiltrazioni di acqua piovana e dell'umidità, hanno procurato danni notevoli ad opere di straordinario valore storico-artistico.¹²

Attuale, ma quasi del tutto disatteso, è l'articolo 3 della Convenzione del 1954 secondo il quale gli Stati ratificanti: <<...si impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate>>.

Questi, inoltre, ex art. 26, sono tenuti ad inviare al Direttore generale dell'UNESCO, almeno una volta ogni quattro anni, un rapporto: <<...contenente le informazioni da esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione>>.

Tuttavia, nonostante la pubblicazione, ad opera dell'UNESCO, di due volumi sulle misure da attuarsi durante il periodo di pace per la tutela dei beni culturali, poche nazioni hanno realmente aderito ai dettami della Convenzione de L'Aja e del suo Regolamento di esecuzione.

Così, paradossalmente, si è potuto assistere ad uno strano fenomeno per cui, al contrario di paesi quali l'Italia, la Francia o la Spagna, stati meno ricchi di storia e di cultura, come la Svizzera o il Belgio, hanno reso concreto buona parte di quanto previsto dalle norme convenzionali creando, ad esempio, bunker per la custodia dei beni culturali mobili in caso di crisi o esponendo il simbolo, previsto dall'articolo 16, su edifici monumentali.

L'articolo 4 è uno dei più controversi della Convenzione de L'Aja. In esso infatti, pur impegnandosi le Alte Parti contraenti a garantire il rispetto dei beni culturali presenti sul proprio territorio o su quello di un altro Stato, è prevista una revoca a tali obblighi nei casi in cui: <<...una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga...>>.¹³

La "necessità militare ineluttabile" è contemplata anche nell'articolo 11 secondo il quale, in "casi eccezionali", l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale può essere sospesa, purché venga constatata dal comandante di una formazione di importanza almeno pari a quella di una divisione.

Benché la condizione della "necessità militare" trovi antecedenti nella Convenzione de L'Aja del 1907, vecchi e recenti conflitti ne hanno dimostrato l'inadeguatezza e l'anacronismo, perché con essa si continua a lasciare la tutela dei beni culturali al libero arbitrio di comandanti che, per necessità belliche soggettive, possono arrogarsi il diritto di distruggere strutture monumentali ed opere d'arte anche quando non siano direttamente utilizzate per scopi militari.

In questo modo sarebbero facilmente giustificabili, moralmente e giuridicamente, il minamento e la distruzione del Cimitero Ebraico di Sarajevo, l'abbattimento del Ponte di Mostar -verificatisi nel corso dell'ultimo conflitto nell'ex Jugoslavia- o l'attentato al Museo Nazionale di Kabul in Afganistan e si potrebbero legittimare la distruzione di Monte Cassino -durante la seconda guerra mondiale- e della Cittadella di Hué -nella guerra del Vietnam- o gli pseudo bombardamenti "chirurgici" della Nato contro strutture monumentali nella Repubblica Federale Jugoslava.

¹² Sui danni al patrimonio culturale albanese, durante la crisi del 1996-1997, cfr. Maniscalco 1998; Maniscalco 1998c.

¹³ Cfr. de Breucker 1975, 255-269; Maniscalco 1999, 29-30; Maniscalco 2000, 89.

L'Osservatorio Permanente per la Protezione dei Beni Culturali ed Ambientali in Area di Crisi

L'Osservatorio Permanente per la Protezione dei Beni Culturali ed Ambientali in Area di Crisi è nato, nel dicembre 1999, come emanazione dell'Istituto per lo Sviluppo, la Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo (I.S.FO.R.M.), il cui recapito scientifico è presso la Scuola di Studi Islamici dell'Istituto Universitario Orientale.

Quest'ultima è uno dei maggiori poli culturali ed universitari, in territorio nazionale e internazionale, direttamente collegabile alle nazioni, prevalentemente mediorientali o balcaniche, a rischio di conflitti o di calamità – in cui, tra l'altro, l'Italia è stata e sarà chiamata ad operare con personale militare e civile.

La costituzione dell'Osservatorio è stata sollecitata dalla necessità di operare nelle aree suddette per la tutela del patrimonio culturale sia nazionale che internazionale, in quanto di urgente attualità, ma raramente affrontato con concretezza.

La carenza, infatti, di strumenti legislativi ed esecutivi idonei, la scarsa informazione e sensibilizzazione sull'argomento ha indotto un gruppo di studiosi ad organizzare un organismo preposto a tali compiti.

Sono scopi dell'Osservatorio quelli di collaborare con le autorità locali o con le forze armate italiane, impiegate nelle aree di crisi, organizzando il monitoraggio (grafico e fotografico) dei beni culturali presenti sul territorio; di pubblicare l'analisi delle problematiche e dei danni subiti dal patrimonio culturale ed ambientale nazionale ed internazionale; di creare una banca dati sulla situazione del patrimonio storico-artistico delle nazioni monitorate; di sensibilizzare la stampa e l'opinione pubblica sulle problematiche relative al patrimonio culturale ed ambientale, promuovendo dibattiti, convegni ed iniziative varie; di collaborare con Organizzazioni Governative e non Governative, con Università o con altri enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, organizzando, anche, corsi di legislazione internazionale e di Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali.

Bibliografia ed abbreviazioni

- Atti 1998 AA.VV., *La protezione dei Beni culturali nei conflitti armati e nelle calamità. Atti del primo Congresso della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali*, (Alessandria, 11-13 Aprile 1997), Milano 1998.
- Boylan 1993 P.J. Boylan, *Réexamen de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé*, (Convention de La Haye de 1954). London 1993.
- Boylan 1995 P.J. Boylan, *La protection des biens culturels. L'UNESCO réexamine la Convention de La Haye*, in *Museum International*, (Paris, UNESCO), n. 185, vol. 47, n.1, 1995,

59-60.

- Calzada 1952 M. Calzada, *La proteccion juridica internacional del patrimonio cultural en caso de guerra*, in *Revista de estudios politicos*, vol. 43, maggio-giugno 1952, 141-182.
- Clément 1994 E. Clément, *Some Recent Practical Experience in the Implementation of the 1954 Hague Convention*, in *International Journal of Cultural Property*, III, 1, 1994, 11-25.
- Danse 1963 M. Danse, *Communication relative à la formation culturelle dans l'armée aérienne au regard des dispositions de l'article 7, al. 1 de la Convention du 14 mai 1954*, in *Congrès de Florence 1961. Recueil de la Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre*, vol. 2, Strasbourg 1963, 147-151.
- de Breucker 1975 J. de Breucker, *La réserve des nécessités militaires dans la Convention de La Haye du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels*, in *Revue de droit pénal et de droit de la guerre*, 14, 1975, 255-269.
- de Breucker 1975a J. de Breucker, *Pour les vingt ans de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels*, in *Revue belge de droit international*, XI, 2, 1975, 525-547.
- Frigo 1986 M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano 1986.
- Furr 1952 N.R. Furr, *Safeguarding our Cultural Heritage. A Bibliography on the Protection of Museums, works of Art, Monuments, Archives and Libraries in Time of War*, Washington D.C. 1952.
- Glenny 1992 M. Glenny, *The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War*, London 1992.
- IPCM 1992 Institute for Protection of Cultural Monuments, *War damages and destructions inflicted on the culture, monuments, sites and historical centers in Croatia (rapport préliminaire jusqu'au 2 avril 1992)*, Zagreb 1992.
- IPCM 1992a Institute for Protection of Cultural Monuments, *War damage on cultural heritage in Croatia: damage and destruction in may and june 1992*, Zagreb 1992.
- IPCS 1994 Institute for the Protection of Cultural-Historical Heritage Sarajevo, *Destruction & War Damages of Cultural-Historical Heritage in Old Market Place in Sarajevo-Bascarsija*, Sarajevo 1994.
- Lavachery-Noblecourt 1954 H. A. Lavachery, A. Nblecourt, *Les techniques de protection des biens culturels en cas de conflit armé*, Paris 1954.
- Little 1975 R. Little, *Intervention. External Involvement in Civil Wars*,

London 1975.

- Malintoppi 1966 A. Malintoppi, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, Milano 1966.
- Maniscalco 1997 F. Maniscalco, *Sarajevo. Itinerari artistici perduti*, Napoli 1997.
- Maniscalco 1997a F. Maniscalco, *La tutela dell'arte nei paesi in guerra*, in Nord e Sud, XLIV, Gennaio/Febbraio 1997, 93-97.
- Maniscalco 1998 F. Maniscalco, *Frammenti di storia venduta. I tesori di Albania*, Napoli 1998.
- Maniscalco 1998a F. Maniscalco, *Article 7 of the Hague Convention 1954: Survey of Cultural Property in Sarajevo*, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Shapex '98, Shape (Mons) 1998.
- Maniscalco 1998b F. Maniscalco, *Sarajevo. Itinerari artistici perduti*, in Atti 1998, 40-45.
- Maniscalco 1998c F. Maniscalco, *La situazione dei beni culturali albanesi da Enver Hoxha alla crisi del 1997*, in Atti del Convegno "Forze Armate Italiane e diritto umanitario nel contesto degli attuali interventi fuori area", Cassino, 28 febbraio 1998, Rotary Club Cassino, c.s.
- Maniscalco 1998d F. Maniscalco, *L'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 1954: il rilevamento dei beni culturali a Sarajevo ed in Albania*, in Atti del II Colloquio Internazionale "La Gestione del Patrimonio Culturale", (Viterbo 5-8 dicembre 1997), Roma 1998, 134-138.
- Maniscalco 1999 F. Maniscalco, *Ius Praedae. La tutela dei beni culturali in guerra*. Napoli 1999.
- Maniscalco 1999a F. Maniscalco, *La memoria perduta*, in Archeologia Viva, genn.-febb. 1999, 82-85.
- Maniscalco 2000 F. Maniscalco, *Monumenti in guerra*, in Archeologia Viva, genn.-febb. 2000, 88-89.
- Marcheggiano 1991 A. Marcheggiano, *La protezione dei beni culturali in Diritto Umanitario e sua introduzione nella regolamentazione dell'esercito italiano*, vol. II, cap. VIII, SME-Uff. Storico, Roma 1991.
- Mazza 1998 R. Mazza, *La protezione internazionale dei Beni Culturali mobili in caso di conflitto armato: possibili sviluppi*. In Atti 1998, 265-283.
- MDC Museum Documentation Centre, *The Destruction of Museums and Galleries in Croatia in the 1991 War*, Zagreb s.d.

- Meranghini 1962 U. Meranghini, *La protezione dei beni culturali nella guerra moderna*, in *Archivio di Ricerche Giuridiche*, 16, 1962, 35-52.
- Meranghini 1968 Meranghini, *La difesa dei beni culturali dall'offesa bellica*, in *Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre*, VII, 1, 1968, 133-146.
- Muzar 1998 M. Muzar, *Prospettive di ricostruzione dei Beni Culturali in Croazia*, in *Atti 1998*, 123-134.
- Nahlik 1967 S.E. Nahlik, *La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 120, II, 1967, 61-163.
- Nahlik 1974 S.E. Nahlik, *On some deficiencies of The Hague Convention of 1954 on the protection of cultural property in the event of armed conflict*, in *Annuaire de l'Association des anciens de l'Académie*, 44, 1974, 100-108.
- Noblecourt 1958 A. Noblecourt, *Protection of cultural property in the event of armed conflicts*, Paris 1958.
- Panzerà 1993 F. Panzerà, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino 1993.
- Rapport 1984 *Informations sur la mise en oeuvre de la Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé. Rapports de 1995*, UNESCO, Paris 1984.
- Rapport 1989 *Informations sur la mise en oeuvre de la Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé. Rapports de 1995*, UNESCO, Paris 1989.
- Rapport 1995 *Informations sur la mise en oeuvre de la Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé. Rapports de 1995*, UNESCO Paris 1995.
- RDC 1995 AA.VV., *A Report on the Devastation of Cultural, Historical and Natural Heritage of the Republic/Federation of Bosnia and Herzegovina (from April 5, 1992, until September 5, 1995)*, Institute for the Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of the Republic of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 1995.
- Renan 1937 J. Renan, *L'organisation de la défense du patrimoine artistique et historique espagnol pendant la guerre civile*, in *Moussion* 39-40, 1937, 7-66.
- Rorimer 1950 J.J. Rorimer, *Survival. The Salvage and Protection of Art in War*, New York 1950.
- Stavraki 1996 E. Stavraki, *La Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé*, Athènes 1996.

- Toman 1994 J. Toman, *La protection des biens culturels en cas de conflit armé*, Paris 1994.
- UNESCO 1984 *La protection du patrimoine culturel mobilier. Recueil de textes législatifs*, voll. 2, Paris 1984.
- UNESCO 1985 *Conventions and Recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage*, Paris 1985.
- UNESCO 1995 *Informations sur la mise en oeuvre de la Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé. Rapports de 1995*, Paris 1995.